



# Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

## IL RETTORE

**Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

**Visto** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»;

**Visto** lo Statuto della Università degli studi di Roma «Tor Vergata» emanato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011) e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, emanato con Decreto rettorale n. 1034 del 19 maggio 2014 e ss.mm.ii;

**Ravvisata** la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento *de quo*, al fine di dar seguito alle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale - Esercizio 2021, nonché dall'ANVUR all'esito di una visita presso l'Ateneo;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2022 in merito alle proposte di modifica;

**Vista** la delibera del Senato Accademico del 22 marzo 2022 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento di seguito riportate

## DECRETA

Il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è modificato come segue:

### Articolo 2 – comma 6 lettera a) e lettera c)

(Omissis).

a) almeno due professori di ruolo o ricercatori, designati dalla Giunta tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento;

(Omissis).

c) Al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione paritetica può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà che non risultino rappresentati nella sua composizione.

(Omissis).

**Articolo 12 – comma 3 lettera a), b) e lettera c)**

(Omissis).

3. La Commissione paritetica è composta da:

- a) quattro professori di ruolo o ricercatori, designati dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della ~~macroarea~~ **Facoltà** e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della ~~macroarea~~ **Facoltà**, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell'Ateneo;
- c) Al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione paritetica può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà che non risultino rappresentati nella sua composizione.**

(Omissis).

**IL RETTORE**  
(Prof. Orazio Schillaci)

